

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Il presente Modello di Organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 è approvato dall'Amministratore Unico in data 21 Dicembre 2016

INDICE

PARTE GENERALE.....	3
1. LA RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA	4
1.1 Natura giuridica della responsabilità	4
1.2 Principi essenziali della responsabilità	5
1.3 Definizioni	8
1.4 Novità legislative e giurisprudenziali in ambito di responsabilità ex d.lgs. 231/01	9
1.4.1 Il reato di autoriciclaggio.....	9
1.4.2 La modifica della fattispecie delle false comunicazioni sociali	11
1.4.3 L'introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	12
1.4.4 Le modifiche della corruzione tra privati e l'introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati ...	13
1.4.5 Legge n. 30.11.2017 n. 179 (G.U. 14.12.2017) sul c.d. "Whistleblowing" e le conseguenze sul Modello 231 ...	16
1.4.6 La disciplina dei reati tributari e la loro introduzione nel d.lgs. 231/01	17
2. DATI DELLA SOCIETÀ.....	23
2.1 Dati identificativi della Società e sedi	23
2.2 Forma giuridica	23
3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	23
3.1 Oggetto sociale come da Statuto	23
3.2 Attività di fatto esercitata dalla Società	24
3.3 Definizioni rilevanti	24
4. ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA	25
4.1 Organo Amministrativo.....	25
4.2 Rappresentanza della Società	25
4.3 Organi delegati e procuratori speciali	25
4.4 Organi sociali di controllo	26
4.5 Organigramma organizzazione societaria	27
4.6 Rapporti con società terze	27
5. STRUTTURA AZIENDALE	27
5.1 Personale occupato nella Società	27
5.2 Organigramma organizzazione aziendale	28
6. STORIA DELL'IMPRESA	28
6.1 La storia.....	28
6.2 Politica strategica d'impresa e Modello 231 integrato	29
6.3 Politica strategica in tema di tutela dei lavoratori	30
7. FONTI NORMATIVE.....	30
7.1 Le fonti internazionali in materia di responsabilità penale d'impresa	30
7.2 Le fonti nazionali in materia di responsabilità penale d'impresa	31
7.2 Le fonti nazionali in materia di responsabilità penale d'impresa	31

PARTE GENERALE

1. La responsabilità penale d'impresa

1.1 NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITÀ

Il legislatore italiano ha dato risposta all'esigenza sorta in ambito internazionale e comunitario di prevedere un sistema punitivo a carico delle persone giuridiche, scegliendo di creare un nuovo genere di responsabilità che, pur presentando i tratti essenziali del sistema penale in un *abitus* amministrativo, ha delineato un *tertium genus* di responsabilità che trova applicazione sia per Enti forniti di personalità giuridica che per Società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'Italia è rimasta così ancorata al classico principio costituzionale dell'art. 27 che sancisce la responsabilità penale soltanto della persona fisica.

Non ammettendo il nostro diritto positivo la responsabilità penale a carico delle persone giuridiche, per la vigenza del principio individualistico di origine romanistica "*Societas delinquere non potest*", il legislatore non ha affrontato la questione di una riforma della Costituzione, ritenendo di poter individuare possibili meccanismi sanzionatori parapenali da potere adottare ugualmente a carico diretto di Società ed entità giuridiche.

Il legislatore italiano con Legge n. 300 del 29/09/2000 all'art. 11 ha delegato il Governo a recepire nell'ordinamento giuridico i principi enunciati nei seguenti provvedimenti europei:

- Convenzione di Bruxelles del 26/07/1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione di Bruxelles del 26/05/1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri;
- Convenzione OCSE di Parigi del 17/12/1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, che prevede i paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche da sanzionare.

In particolare, l'art. 11 contiene la delega al Governo della Repubblica

“ad emanare [...] un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle Società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

Il contenuto di questa delega introduce nell'ordinamento giuridico italiano una novità assoluta e tale da costituire una rivoluzione copernicana del sistema delle responsabilità prevedendo, per la prima volta, una responsabilità che viene definita amministrativa e che colpisce entità giuridiche nella loro diversa strutturazione, specificando che tali entità non abbiano a svolgere funzioni di rilievo costituzionale.

Gli elementi caratterizzanti tale responsabilità, come espressamente indicati in seno alla Legge Delega, sono i seguenti:

- “la responsabilità nasce unicamente in relazione alla commissione di reati” previsti da normativa specifica (art. 11 lett. a, b, c, d);
- la responsabilità sorge solo per “reati commessi, a loro (dell'entità giuridica) vantaggio o nel loro interesse” (art. 11 lett. e);
- i soggetti che debbono commettere i reati presupposto, per determinare tale responsabilità, sono persone fisiche che svolgono funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione ovvero esercitano anche di fatto i poteri di gestione e di controllo (art. 11 lett. e);
- i reati possono altresì essere commessi da soggetti che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche sopra menzionate e la responsabilità dell'entità giuridica si concretizza quando la commissione del reato è stata resa possibile dalla “inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni” (art. 11 lett. e);
- esclusione della responsabilità delle entità giuridiche nei casi in cui l'autore del reato lo abbia commesso nell'esclusivo interesse proprio o di terzi (art. 11 lett. e).

Seguono, nella Legge Delega, puntuali indicazioni in relazione a natura e limiti delle sanzioni che dovranno essere previste in conseguenza dell'accertamento della responsabilità (art. 11 lett. f, g, h, i, l, m, n, o, p).

Una particolarità per il sistema giuridico italiano è introdotta dall'art. 11 lett. q), dove si dispone che il legislatore delegato dovrà prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli Enti siano applicate dal giudice competente a conoscenza del reato, e quindi dalla magistratura penale, e altresì che per il procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa si applichino, in quanto compatibili le disposizioni del Codice di Procedura Penale.

La Legge Delega prevede la tipologia dei reati che fanno nascere la responsabilità amministrativa dell'Ente; tale catalogo si è ampliato negli anni attraverso l'inserimento, tra gli altri dei reati previsti agli artt. 589 e 590 c.p. commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio.

Il D.lgs. 231/2001 confermando nel fondamento della responsabilità dell'Ente e nella disciplina sanzionatoria, come evidenzia la Relazione accompagnatoria, che *“il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quantomeno derivare da una colpa di organizzazione”*, introduce tuttavia delle innovazioni rispetto alla previsione della Legge Delega.

Si legge nella Relazione:

“all'Ente viene in pratica richiesta l'adozione di Modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio – reato e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati”.

Viene pertanto previsto un sistema modulare di organizzazione, gestione e controllo delle attività con protocolli di prevenzione dal tentativo e dalla commissione di reati specificamente previsti dalla legge. Tale innovazione costituisce un “effetto premiale” che comporta l'esenzione da responsabilità dell'Ente, allorché venga “adottato il Modello” e lo stesso venga “efficacemente attuato” secondo la disciplina esplicitata nel decreto legislativo.

Ciò costituisce l'indiscutibile volontà del legislatore, diretta ad ottenere che le imprese applichino le regole di buona organizzazione interna, con previsione delle modalità di esercizio delle attività secondo norma, al fine di evitare che le modalità stesse di esercizio delle attività possano essere terreno di coltura di reati.

Il legislatore ha ritenuto che questo sia il miglior modo per emarginare i fenomeni di criminalità e di illegalità delle imprese e nelle imprese e per garantire che l'eventuale accadimento dei reati rimanga un fatto eccezionale e non facilmente ripetibile.

L'effetto preventivo, e ove possibile impeditivo, dei fatti reato è legato al *modello ante factum* cioè a un Modello che l'Ente abbia adottato ed attuato prima che il reato sia stato commesso o tentato. Tuttavia la volontà del legislatore di agevolare il più possibile il raggiungimento di un'organizzazione tramite i predetti Modelli si rinviene nella possibilità di realizzare *post factum*, cioè dopo la commissione del reato, Modelli che, in tal caso, permettano di ottenere comunque alcuni effetti premianti.

In conclusione la responsabilità amministrativa diretta ed autonoma dell'Ente è fondata sulla “colpa di organizzazione”, ma è previsto che possa essere esclusa se l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato “prima della commissione del fatto” Modelli di Organizzazione e di Gestione “idonei a prevenire” i reati specificamente previsti dalla legge come presupposto della responsabilità medesima.

1.2 PRINCIPI ESSENZIALI DELLA RESPONSABILITÀ

a) La responsabilità degli “Enti” per illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 1, co. 1)

Il D.lgs. 231/01 detta una disciplina “obbligatoria”, ponendo a carico di Società ed Enti un preciso “obbligo di legge”: quello di dotarsi di un'organizzazione e di presidi tesi a prevenire la commissione di reati presupposto specificamente indicati, nel proprio interesse o vantaggio, da parte di soggetti “apicali” o “sottoposti” che operano all'interno della Società o dell'Ente.

La commissione di tali reati da parte dei succitati soggetti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, è infatti attribuita a sua responsabilità diretta per “colpa di organizzazione”, oltre che a responsabilità della persona fisica agente, e all'Ente si applicheranno pertanto le sanzioni previste dal D.lgs. 231/01.

Come le norme che dettano una disciplina sanzionatoria per chi realizzi una determinata condotta, commissiva od omissiva, contengono un preciso obbligo per la persona fisica di astenersi dal porre in essere tale condotta, analogamente la disciplina sanzionatoria di cui al D.lgs. 231/01 determina l'obbligo in capo alla Società o Ente di far sì che i soggetti operanti all'interno o all'esterno, si astengano dal porre in essere condotte costituenti reati presupposto nel suo interesse o vantaggio.

Il Legislatore italiano, considerando che l'entità giuridica agisce non direttamente ma per il tramite di persone fisiche, mediante il principio della cosiddetta "immedesimazione organica" e che, pertanto, non è pensabile che la Società od Ente possa in alcun modo "impedire" di fatto la commissione di reati da parte delle persone fisiche stesse, ha individuato un "comportamento" minimo sufficiente che se realizzato dalla Società od Ente determina la sua esenzione dalla responsabilità: l'adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione e Gestione rispondente ai requisiti di cui agli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/01 e 30 D.lgs. 81/08.

Si parla, dunque, comunemente di "onere" quanto all'adozione di tale Modello di Organizzazione e Gestione, nel senso che la mera assenza di tale Modello, al di fuori dei casi di commissione di un reato presupposto che presenti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal D.lgs. 231/01, non è un fatto di per sé perseguito o sanzionato.

Ciò non toglie che la disciplina del D.lgs. 231/01 detta comunque un "obbligo" in capo a Società ed Enti, ponendo a loro carico la responsabilità dell'inosservanza e prevedendo le relative gravi sanzioni.

b) Reati presupposto della responsabilità

Si tratta di reati espressamente elencati dal legislatore nella Sezione III "Responsabilità amministrativa da reato" del D.lgs. 231/01, dalla cui commissione o tentativo di commissione origina la responsabilità amministrativa dell'Ente.

c) Soggetti destinatari (art. 1 D.lgs. 231/01)

Le disposizioni si applicano a:

- Enti forniti di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Le disposizioni non si applicano a:

- Stato ed Enti pubblici territoriali;
- Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- Altri Enti pubblici non economici.

d) Soggetti in posizione apicale (art. 5, co. 1, lett. a D.lgs. 231/01)

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente.

Nel caso di reati societari ricompresi nell'art. 25ter D.lgs. 231/01:

- amministratori, direttori generali o liquidatori.

La realizzazione o il tentativo di realizzazione di un reato presupposto da parte di uno di tali soggetti, in presenza degli ulteriori presupposti di seguito individuati, determina la Responsabilità Amministrativa dell'Ente.

Sono da considerarsi "apicali" a titolo esemplificativo:

- l'Amministratore Unico
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- gli Amministratori Delegati;

- i Consiglieri di Amministrazione non delegati;
- gli Amministratori delle S.r.l. cui l'amministrazione è affidata congiuntamente o disgiuntamente;
- i membri del Consiglio di Gestione nel sistema dualistico;
- l'Amministratore di fatto e il cosiddetto "Amministratore occulto".

e) Soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 5, co. 1, lett. b D.lgs. 231/01)

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale.

La realizzazione o il tentativo di realizzazione di un reato presupposto da parte di uno di tali soggetti determina la Responsabilità Amministrativa dell'Ente, se è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dei "soggetti apicali" (v. *infra* definizioni).

f) Il requisito dell'interesse e del vantaggio (art. 5, co. 1 D.lgs. 231/01)

Presupposto oggettivo della responsabilità amministrativa.

L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- "interesse" implica la finalizzazione di un reato all'acquisizione di una utilità per l'Ente, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

La valutazione della sussistenza dell'interesse dell'Ente deve essere fatta *ex ante*, quindi considerando la finalità che la persona fisica si è prefigurata nell'accingersi a commettere il reato e se abbia agito prospettandosi di far acquisire all'Ente un'utilità intesa come qualsiasi effetto positivo;

- "vantaggio" è la concreta acquisizione di un'utilità economica o altra utilità da parte dell'Ente come conseguenza del reato.

Il vantaggio richiede una valutazione *ex post*, ponendosi quindi in un momento successivo alla commissione del reato al fine di verificare se l'Ente ha in effetti tratto da questo un concreto effetto vantaggioso.

Per quanto concerne i reati colposi, primi tra tutti i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, introdotti tra i reati presupposto della Responsabilità Amministrativa per la prima volta dall'art. 9 L. 123/07, poi sostituito dall'art. 300 D.lgs. 81/08, i concetti di "interesse" e "vantaggio" sono stati oggetto di specifica interpretazione da parte della Magistratura.

Sussiste infatti un apparente contrasto tra i concetti stessi e gli effetti invece assolutamente negativi che notoriamente derivano all'Ente dal verificarsi di un infortunio grave o mortale.

È stato quindi precisato che "l'interesse" e il "vantaggio" non devono essere valutati quali effetto positivo prospettato, nel primo caso, o conseguenza realizzata, nel secondo, dell'evento morte o lesione, il che sarebbe evidentemente impossibile.

Interesse e vantaggio devono essere invece rapportati alla condotta commissiva od omissiva posta in essere in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, condotta che ben può determinare un'utilità per l'Ente, ad esempio in termini di risparmio di costi (cfr. ad es. Trib. Trani – Sez. Distaccata Molfetta, sentenza del 26.10.2009).

Sussistono pertanto tali requisiti laddove chi ha violato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha con ciò inteso portare un'utilità all'Ente, o ha di fatto con ciò determinato un effetto positivo, anche in termini di risparmio, benché dall'evento morte o lesioni poi verificatosi l'Ente abbia in realtà subito solo gravi conseguenze dannose.

g) Esenzione dalla responsabilità amministrativa (art. 5, co. 2, art. 6, co. 1 e art. 7 co. 1 e 2 D.lgs. 231/01)

- L'Ente non risponde se le persone hanno agito nell'**interesse esclusivo proprio o di terzi** (art. 5 co. 2 D.lgs. 231/01).
- L'Ente non risponde per i reati presupposto commessi da **soggetti in posizione apicale**, se prova che:

1. l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto reato, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6 co. 1 lett. a D.lgs. 231/01);
 2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Negli Enti di piccole dimensioni tale compito può essere svolto direttamente dall'Organo Dirigente (art. 6 co. 1 lett. b e co. 4 D.lgs. 231/01);
 3. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui al punto precedente (art. 6 co. 1 lett. d D.lgs. 231/01);
 4. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e di Gestione (art. 6 co. 1 lett. c D.lgs. 231/01). Da tale ultima previsione si ricava l'importante principio in base al quale non è chiesto alla Società di "impedire" ed "escludere in concreto" che siano realizzati reati presupposto, cosa di per sé impossibile, ma di creare un sistema di organizzazione tale che il reato possa essere commesso solo aggirando i presidi di prevenzione costituiti da procedure ed eludendo con l'inganno i sistemi di controllo predisposti.
- L'Ente non risponde per i reati presupposto commessi da **soggetti sottoposti** alla direzione o vigilanza degli apicali, se:
 1. la commissione del reato non è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7 co. 1 D.lgs. 231/01);
 2. se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In questa ipotesi è per norma "In ogni caso ... esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza" (art. 7 co. 2 D.lgs. 231/01).

1.3 DEFINIZIONI

Modello Il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 integrato con l'art. 30 D.lgs. 81/08 della Società per la prevenzione della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Organo Dirigente È l'Organo di amministrazione al quale spetta la gestione dell'Impresa e che compie le operazioni necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale (art. 2380 bis c.c.). È il Soggetto tenuto ad adottare ed efficacemente attuare il Modello (art. 6 co. 1 lett. a D.lgs. 231/01) e ad apportare eventuali modifiche ed integrazioni per mantenerlo in continua tenuta di congruità con i rischi reato dell'Impresa.

Soggetti in posizione apicale (art. 5, co. 1, lett. a, D.lgs. 231/01): a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; b) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente. Nel caso di reati societari ricompresi nell'art. 25ter D.lgs. 231/01: amministratori, direttori generali o liquidatori. Sono da considerarsi "apicali" a titolo esemplificativo:

- l'Amministratore Unico
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- gli Amministratori Delegati;
- i Consiglieri Delegati;
- i Consiglieri di Amministrazione non delegati;
- gli Amministratori delle S.r.l. cui l'amministrazione è affidata congiuntamente o disgiuntamente;
- i membri del Consiglio di Gestione nel sistema dualistico;

- l'Amministratore di fatto e il cosiddetto "Amministratore occulto".

Soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 5, co. 1, lett. b, D.lgs. 231/01) Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori dipendenti di soggetti terzi che operano per l'Ente in base a rapporti di somministrazione o distacco;
- lavoratori con contratto di lavoro a progetto e occasionale;
- collaboratori esterni, quali agenti, concessionari alla vendita, franchising, rappresentanti, distributori, consulenti, esperti, lavoratori autonomi e professionisti;
- prestatori di attività in outsourcing, in base a contratto d'opera, appalto d'opera, appalto di servizi.

Attività sensibile Processo o attività all'interno del quale esiste un rischio di commissione di uno o più reati previsti dal D.lgs. 231/01.

Quote Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/2001 è regolato dall'art. 11 che individua i criteri di determinazione dei due parametri, consistenti nel numero delle quote (da un minimo di 100 a un massimo di 1000) e nel valore delle stesse, attraverso i quali viene stabilito l'importo della sanzione pecuniaria da irrogare all'Ente. Il valore della singola quota può andare da un minimo di € 258 a un massimo di € 1549, determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Organismo di vigilanza (O.d.V.) "Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" al quale l'Ente ha affidato "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento" (art. 6, co. 1, lett. b D.lgs. 231/01). Con riferimento alla prevenzione dei reati presupposto di cui agli artt. 589 e 590 co. 3 c.p. il modello organizzativo deve prevedere "un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate..." (art. 30, co. 4 D.lgs. 81/08).

Sistema sanzionatorio "Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" (art. 7, co. 4, lett. b D.lgs. 231/01). Con riferimento alla prevenzione dei reati presupposto di cui agli artt. 589 e 590 c.p. il modello deve prevedere "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" (art. 30, co.3, D.lgs. 81/08).

Codice Etico e di Comportamento Documento ove sono contenuti i principi e le linee di condotta adottate dall'Ente, allo scopo di esprimere dei principi di deontologia aziendale che l'Ente riconosce come proprie sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i soggetti apicali, dipendenti e collaboratori esterni.

1.4 NOVITÀ LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN AMBITO DI RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01

1.4.1 IL REATO DI AUTORICICLAGGIO

Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, che ha introdotto il reato di autoriciclaggio all'art. 648-ter.1 c.p., che testualmente prevede: "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La predetta Legge interviene, altresì, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti prevedendo l'inserimento del nuovo reato tra quelli richiamati dall'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001. Segnatamente, l'Ente sarà punito con una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, aumentata da 400 a 1000 per le ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni.

I limiti all'operatività di tale delitto e in particolare della riserva di legge in forza del quale "fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale", sono stati precisati dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 30399/2018 riguardante il caso in cui il ricorrente sosteneva di non incorrere nel delitto in parola stante l'utilizzo dei denari - provenienti dal reato presupposto di bancarotta - per estinguere un finanziamento personale. La Cassazione, rigettando il ricorso, chiariva che il soggetto agente è solo chi ha commesso o concorso a commettere il delitto presupposto e che la condotta di cui al comma 4 dell'art. 648-ter 1 si caratterizza per la "destinazione" del denaro, da intendersi quale mero uso o godimento personale. L'agente, dunque, deve utilizzare direttamente il bene e non sottoporlo ad operazioni di riciclaggio per ostacolarne l'origine delittuosa.

Il Legislatore, continua la Corte, "ha ritenuto di conservare per l'autoriciclatore una ristretta area di privilegio limitandola ai due tassativi casi di (...) mera utilizzazione e godimento personale dei beni provento dal delitto presupposto". Sarebbe dunque paradossale, conclude la pronuncia, consentire all'agente del reato presupposto di effettuare una tipica condotta di autoriciclaggio (come rendere non tracciabile i proventi del reato) e, al contempo, consentirgli di usufruire della clausola di non punibilità. Da ciò il principio di diritto enunciato secondo cui "(...) l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Inoltre, la Corte di Cassazione ha ravvisato la responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione del reato di autoriciclaggio in una fattispecie in cui l'imprenditore non pagava i propri dipendenti. Nella pronuncia n. 25979/2018 la Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca a carico dei vertici di una Società per il reato di estorsione e autoriciclaggio. Il reato di estorsione sarebbe stato commesso dall'imprenditore costringendo una molteplicità di lavoratori dipendenti ad accettare retribuzioni inferiori a quelle risultanti dalle buste paga e a sopportare orari superiori a quelli contrattualmente stabiliti, mentre il reato di autoriciclaggio sarebbe stato commesso impiegando nell'attività imprenditoriale il denaro proveniente dal reato di estorsione, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delle somme.

Alla luce di quanto esposto emerge che, stante la struttura del delitto di autoriciclaggio, orientata a ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa dei beni re-immessi nel circuito legale, è necessario ai fini della punibilità che tale condotta sia posta in essere in ambito societario nell'interesse o a vantaggio dell'ente, il quale dovrà destinare a sé stesso o a terzi il frutto del delitto non colposo commesso.

1.4.2 LA MODIFICA DELLA FATTISPECIE DELLE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

La Legge n. 69 del 27 maggio 2015, entrata in vigore il 14 giugno 2015, ha introdotto delle modifiche al nostro ordinamento giuridico, novellando la disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, del reato di associazione di tipo mafioso e dei reati societari, in particolar modo sulle false comunicazioni sociali.

Tale riforma legislativa ha inciso altresì sulla responsabilità amministrativa degli Enti, posto che i reati societari (e, in particolare, proprio le false comunicazioni sociali) rientrano tra i reati-presupposto del D.lgs. 231/2001.

Ante riforma, l'art. 2621 c.c. puniva il reato di false comunicazioni sociali come contravvenzione di pericolo, ovvero qualora non vi fosse danno per soci e creditori, mentre l'art. 2622 c.c. puniva il reato di false comunicazioni sociali come delitto di evento, ovvero qualora vi fosse stato un danno per soci e creditori a causa della falsa comunicazione.

La riforma ha provveduto ad eliminare la distinzione tra false comunicazioni sociali con o senza danno, le quali vengono ricondotte ad un'unica fattispecie incriminatrice, differenziandosi però a seconda che si tratti di una Società non quotata (art. 2621 c.c.) oppure di una Società quotata (art. 2622 c.c.).

Inoltre, è stato introdotto l'art. 2621 bis (rilevante anche ai fini del D.lgs. 231/2001) il quale si sostanzia in una fattispecie attenuante per il caso in cui i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Nello specifico, le principali modifiche apportate dalla novella legislativa, e oggetto di conferma e chiarimento anche da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 890/2016, si possono così riassumere:

- in luogo della precedente natura contravvenzionale, il Legislatore ha voluto conferire natura di delitto alle fattispecie sopra esposte, aumentando le sanzioni restrittive per i soggetti responsabili e le sanzioni pecuniarie per la responsabilità amministrativa in capo agli Enti;
- i reati *post* riforma sono tutti **reati di pericolo**, ampliando così le possibilità di incorrervi, non essendo necessaria la causazione di un danno materiale ma bastando il mero pericolo dell'accadimento del danno;
- i reati riformati sono punibili d'ufficio, escludendo quindi la necessaria procedibilità a querela di parte, salvo sussista l'ipotesi prevista nell'art. 2621 bis c.c. ultimo comma per le Società non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui all'art. 1, comma 2, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942)¹;
- con riferimento all'elemento psicologico del reato viene mantenuto il dolo specifico, ma viene meno il dolo intenzionale di inganno;
- l'utilizzo dell'espressione "*fatti materiali rilevanti*", contenuta nel testo normativo, andrebbe letta, secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, considerando *i*) la "*rilevanza*" in senso tecnico, utilizzando i principi della scienza contabile ed aziendalistica, *ii*) la "*materialità*" in rapporto alla funzione fondamentale dell'informazione, cui sono preordinati i bilanci e le altre comunicazioni sociali dirette ai soci e al pubblico, con l'evidenza che l'informazione stessa non debba essere "fuorviante" ovvero tale da influenzare in modo distorto le decisioni dei destinatari.
- la "rilevanza" viene utilizzata come criterio in sostituzione delle soglie di punibilità previste ante riforma, non contenute nel nuovo testo legislativo.

A seguito delle modifiche normative sopra descritte, occorre stabilire la rilevanza penale cd. "**falso valutativo**". L'importanza di tale chiarimento risiede sulla presenza nel bilancio di enunciati estimativi o valutativi, frutto di un'operazione concettuale consistente nell'assegnazione a determinate componenti (positive o negative) di un valore, espresso in grandezza numerica.

Un primo orientamento giurisprudenziale ha rilevato come l'eliminazione dal testo dell'art. 2621 c.c. delle parole "*ancorché oggetto di valutazioni*" costituisca, di fatto, un'abrogazione del falso valutativo in bilancio,

il quale dovrebbe pertanto considerarsi penalmente irrilevante. In particolare, la Corte di Cassazione con sentenza n. 33774/2015, ha ritenuto che, sui falsi in bilancio derivanti da valutazioni “è del tutto evidente che l’adozione dello stesso riferimento ai fatti materiali non rispondenti al vero, senza alcun richiamo alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche nell’ambito della descrizione della condotta omissiva, consente di ritenere ridotto l’ambito di operatività delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi”².

Disattendendo l’orientamento espresso qualche mese prima, la Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 890/2016, ha sostenuto che il riferimento ai “fatti materiali” oggetto di falsa rappresentazione non esclude la rilevanza penale degli enunciati valutativi, in quanto di per sé idonei ad assolvere una funzione informativa qualora intervengano in contesti che implichino l’accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi. In particolare, i Giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come l’eliminazione dell’espressione “ancorché oggetto di valutazioni” non sia altro che un “alleggerimento” del testo normativo, espungendo una precisazione ritenuta superflua, che nulla toglie o aggiunge al contesto semantico di riferimento.

La citata pronuncia ha altresì ribadito il principio di chiarezza e veridicità del bilancio, già presente nella lettura sistematica del codice.

Ad avviso di tale interpretazione giurisprudenziale, quindi, ne conseguirebbe che:

- da un lato, la nuova formulazione della norma comprende tuttora la fattispecie di falso valutativo;
- dall’altro lato, le valutazioni stesse possono essere considerate false ove si basino su parametri oggettivi ed indiscussi.

Da ultimo, la Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, con sentenza del 27 maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 22474, ha affermato il seguente principio di diritto: “sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”.

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra esposti, si ritiene che, nonostante nella lettera del nuovo art. 2621 c.c. non sia fatto espresso riferimento ai cd. falsi valutativi, tale fattispecie sia ugualmente compresa all’interno della fattispecie incriminatrice e, pertanto, deve essere oggetto di valutazione al fine della redazione del presente Modello 231.

A seguito delle modifiche sopra esposte, è prevista:

- per il delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), l’applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote;
- per il delitto di cui all’art. 2621 bis c.c., l’applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote;
- per il delitto di cui all’art. 2622 c.c., l’applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (si precisa però che, nel caso di specie, tale reato non rileva per la Società in quanto non quotata in borsa).

1.4.3 L’INTRODUZIONE DEL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

L’art. 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto nel Codice penale l’articolo il 603-bis che prevede il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Tale reato è stato successivamente modificato con Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante

“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” (G.U. n. 257 del 3-11-2016); ad oggi la norma prevede:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bi-sogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai con-tratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo setti-manale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro»

Per effetto della medesima legge (art. 6, comma 1) è stato altresì compreso nel catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001, con previsione di una sanzione che va da 400 a 100 quote.

Il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sopra citato, è collocato nel codice penale nel titolo XII del Libro II tra i delitti contro la persona ed in particolare tra i delitti contro la libertà individuale, ed è punito con la pena base della reclusione da cinque ad otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Si nota che, a norma dell'art. 1, comma 3, lettera a), della legge 1.08.2003, n. 207, per tutti i reati della sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale) del Capo III, titolo XII, Libro II del Codice Penale, a cui il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro appartiene, è esclusa la concessione della sospensione condizionale della pena.

Per quanto riguarda la condotta tipica, si rileva che l'art. 603-bis c.p. specifica che l'attività di intermediazione si realizza “reclutando manodopera” o “organizzandone l'attività lavorativa”. A differenza della prima, si ritiene che la seconda azione descritta andrebbe oltre la semplice intermediazione in quanto viene sanzionato non solo chi fornisce manodopera all'utilizzatore, ma anche chi organizza e dunque “dirige” i lavoratori reclutati. Dalla lettera della norma si potrebbe, pertanto, ritenere che l'illecito riguardi non soltanto l'intermediazione in senso stretto, ma anche l'organizzazione del lavoro della manodopera accompagnata o meno dall'intermediazione. Tale interpretazione dottrinale consente di estendere la fattispecie sino a ricomprendervi condotte che poste in essere dagli stessi imprenditori, o i loro preposti, che utilizzano il personale reclutato dagli intermediari. Una diversa interpretazione, che pone l'accento sull'attività di intermediazione, sembra ritenere invece che il reato sia volto a punire esclusivamente l'intermediario (ovvero chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività) in quanto il reclutamento della manodopera o l'eventuale organizzazione della stessa sono indicati come corollari della necessaria attività di intermediazione. In questo caso il reato non sarebbe diretto a punire l'imprenditore utilizzatore della manodopera, rimanendo aperta la sola possibilità, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, di una eventuale concorso nel reato dell'intermediario ai sensi dell'art. 110 c.p.

In un'ottica di maggior tutela per la Società, si ritiene di dover considerare la possibile interpretazione estensiva della condotta tipica del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e, pertanto, di prevedere una mappatura integrale di tale reato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Con il decreto legislativo n. 38/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 2017 ed è entrato in vigore il 15 aprile 2017, viene attuata la Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. In particolare, il decreto legislativo prevede la modifica dell'art. 2635 c.c. relativo alla corruzione tra privati ed introduce due nuovi articoli: l'art. 2635-bis c.c. relativo all'istigazione alla corruzione tra privati e l'art. 2635-ter c.c. relativo alle pene accessorie.

Le novità introdotte dal provvedimento riguardano:

- a) la riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- b) l'introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- c) la previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- d) la modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

a) Corruzione tra privati

La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. prevede che *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”*

Rispetto alla previsione legislativa previgente, resta invariato il trattamento sanzionatorio (reclusione da 1 a 3 anni) ma cambia la condotta tipica del reato. Nella precedente fattispecie era considerato che, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, veniva punito il compimento o l'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, con conseguente danno per la società. Nella previsione attuale la condotta penalmente rilevante consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno; questo significa che il reato è oggi da un punto di vista strutturale assimilabile ai reati di pericolo, posto che incriminando la semplice condotta, senza accertare se questa abbia a sua volta procurato un evento di danno, il legislatore sta anticipando (o arretrando) la tutela penale, ritenendo sufficiente che la condotta sia stata posta in essere, e quindi abbia anche solo cagionato il pericolo dell'evento, essendo irrilevante la circostanza che l'evento si sia poi verificato oppure no. Nella precedente fattispecie, al fine di ritenere integrata la condotta tipica e dunque punire il soggetto, si doveva configurare oltre alla condotta tipica anche l'evento di danno eziologicamente connesso alla stessa. È quindi evidente l'anticipazione della tutela penale e con essa la maggiore severità con la quale il legislatore valuta oggi la fattispecie. Tale severità è però tutta apparente posto che, se così è, si impone comunque all'interprete di vagliare se la condotta sia realmente offensiva, e dunque rispetti il principio costituzionale di offensività, perché, diversamente, epurata la fattispecie dall'evento di danno ed epurata anche l'offensività della condotta, rimarrebbe unicamente l'irrelevanza del fatto perché, appunto, inoffensivo.

Cambia per l'effetto anche il bene giuridico tutelato: essendo scomparso l'evento di danno, oggetto di tutela non è più il patrimonio della società, bensì la relazione fiduciaria tra corrotto e società, nel cui ambito quest'ultimo svolge la sua attività.

Inoltre, la corruzione tra privati, tanto attiva quanto passiva, può essere realizzata per "interposta persona", e tale interposta persona concorre ai sensi dell'art. 110 c.p. a realizzare la fattispecie tipica assieme a corruttore e corrotto e quindi assieme a questi ultimi verrà punita. Invero tale inciso non è di per sé così innovativo, posto che anche nella previgente fattispecie era configurabile il concorso di persone in un reato già strutturalmente plurisoggettivo, e quindi l'eventuale interposta persona era comunque punita tramite il ricorso alla norma generale del concorso di persone.

Non è più necessaria l'individuazione di uno specifico atto commesso ovvero omesso, e quindi si punisce anche il semplice "mettersi a libro paga", esattamente come nel settore dei reati contro la p.a. Lo specifico atto da compiersi ovvero omettersi non rileva più da un punto di vista della materialità della condotta, bensì solo al fine di valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico.

Tra le condotte tipiche emerge anche la "sollecitazione", oltre alla ricezione ed all'accettazione della promessa, che trova l'inevitabile corrispondente modifica del terzo comma che, accanto alla promessa ed alla dazione, contempla oggi anche l'*offerta*. Sollecitazione ed offerta che devono essere accolte o accettate, perché altrimenti, si verserebbe nella diversa fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati.

La fattispecie in esame ha subito ulteriori modifiche a seguito dell'emanazione ed entrata in vigore della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 (cd. Legge Anticorruzione), la quale ha abrogato il comma 5° dell'articolo 2635 c.c. La norma *de qua, prima della nuova modifica*, prevedeva la regola della procedibilità a querela della persona offesa, derogando alla procedibilità d'ufficio soltanto nell'ipotesi in cui dal fatto derivasse una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Tale previsione era stata introdotta con la L. 190/2012 allo scopo di dare una parziale attuazione alla Decisione Quadro 2003/586/GAI, ma stante l'indeterminatezza del concetto di distorsione della concorrenza, se ne era messa in dubbio fin da subito l'applicabilità. Proprio sulla base di questa considerazione, il legislatore, con la legge Anticorruzione, ha previsto in ogni caso la procedibilità d'ufficio della presente fattispecie. In particolare, il nuovo regime sembra rispettare le direttive sovranazionali che impongono agli Stati di adottare tutte le misure per combattere la corruzione tra privati, percepita come un grave strumento di alterazione della concorrenza. La modifica in parola accentua lo spostamento (già in parte avviato anche con la L.190/2012 con l'introduzione della deroga al regime della procedibilità a querela di parte) dell'oggetto della tutela penale- in origine, di natura marcatamente privatistica- verso interessi di carattere pubblicistico.

b) Istigazione alla corruzione tra privati

L'art. 2635-bis c.c. "*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.*"

Il decreto legislativo n. 38/2017 aveva introdotto tale fattispecie, procedibile a querela di parte fino all'entrata in vigore della Legge Anticorruzione che ne ha previsto, a seguito dell'abrogazione dell'ultimo comma, la procedibilità d'ufficio. La fattispecie prevista, si articola in due ipotesi:

- offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati, finalizzati al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
- sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli

obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2). In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

L'introduzione di questo articolo testimonia la volontà del legislatore di ampliare le condotte incriminate. La scelta era tra lasciare il 2635 c.c. e punire il tentativo di corruzione, ovvero aggiungere anche l'istigazione alla corruzione, che è cosa ben diversa. Attraverso cioè l'introduzione dell'istigazione alla corruzione si vuole rendere punibile anche il tentativo *unilaterale* di corruzione (che lo si ricorda, non deve sfociare nell'accordo corruttivo), che altrimenti con il solo art. 2635 c.c. non potrebbe essere punito, stante la struttura *bilaterale* della corruzione tra privati. Quindi la "trattativa" corruttiva può anche provenire da uno solo dei due soggetti, non necessariamente deve essere una "trattativa" attivata da entrambi (corrotto e corruttore).

c) Pene accessorie

Il nuovo art. 2635-ter c.c. prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.

d) Sanzioni ex D.lgs. 231/2001

Sono infine previste modifiche al D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per illeciti da reato:

- a) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400);
- b) per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote.

Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001, le quali sono state inasprite dalla L. 3/2019.

Il rinnovato art. 25, comma 5, D. Lgs. 231/01 prevede una sanzione interdittiva più elevata con una cornice edittale che varia a seconda del ruolo dell'autore del reato presupposto. Nello specifico, se il reato commesso dal soggetto apicale le sanzioni interdittive avranno una durata non inferiore a 4 anni e non superiori a 7 anni, diversamente se l'autore del reato è il soggetto non apicale, le sanzioni interdittive avranno durata tra i 2 e i 4 anni.

Per completezza espositiva si evidenzia che in tema di misure interdittive, la legge anticorruzione ha aggiunto all'art. 25 D.Lgs. 231/01 il comma 5 bis che prevede una sanzione interdittiva attenuata (non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni) nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme e altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione dei modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi.

1.4.5 LEGGE N. 30.11.2017 N. 179 (G.U. 14.12.2017) SUL C.D. "WHISTLEBLOWING" E LE CONSEGUENZE SUL MODELLO 231

Il 29 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge n. 179 del 30 novembre 2017, disciplinante il c.d. "Whistleblowing". La legge ha lo scopo di proteggere e tutelare tutti i lavoratori, che denuncino la commissione di gravi illeciti nell'ambiente di lavoro, dal rischio di subire ritorsioni o addirittura di perdere il proprio posto di lavoro a causa della denuncia.

La Legge modifica l'art. 6 del D.lgs. 231/2001, che al comma 2-bis stabilisce che i Modelli debbano prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e subordinati di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

I commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, come modificato dalla legge n. 179 del 30 novembre 2017, stabiliscono inoltre che:

- a) l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
- b) il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

La *ratio* dell'intervento normativo consiste nell'incentivare determinate tipologie di condotte che promuovono più elevati standard di *business ethics* e di *anticorruption*, la cui mancanza, invece, ostacola la creazione di valore per le imprese, prevedendo delle forme di tutela per il segnalante, atte ad impedire che eventuali conseguenze negative si riversino su di lui.

Il Legislatore in questo modo pare aver dato concreta attuazione alla tendenza a radicare una coscienza sociale all'interno dei luoghi di lavoro, che invogli il singolo ad attivarsi per denunciare all'autorità ovvero anche al proprio datore di lavoro, eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione.

La creazione e la messa a disposizione di adeguati canali per le segnalazioni favorisce inoltre le imprese nel loro processo di autovalutazione, spingendole ad un miglioramento costante e continuo.

1.4.6 LA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI E LA LORO INTRODUZIONE NEL D.LGS. 231/01

Il D.L. 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 157/2019) ha previsto numerose e rilevanti novità in materia di diritto penale tributario, di cui al D.Lgs. 10.3.2000 n. 74 (recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di IVA), attraverso:

- interventi su sanzioni (aumentate) e soglie di punibilità (ridotte) di quasi tutte le fattispecie;
- l'estensione a quasi tutte le fattispecie penali tributarie della c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata", di cui all'art. 240-bis c.p.;
- la configurazione del solo delitto di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 quale "reato presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

In sede di conversione in legge il rigore del D.L. 124/2019 si è complessivamente attenuato. Ciò è avvenuto attraverso:

- a) l'intervento sul trattamento sanzionatorio dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 mediante la revisione di talune pene e la mancata diminuzione di talune soglie;
- b) l'introduzione della confisca c.d. "per sproporzione" o "allargata" alle sole fattispecie fraudolente (artt. 2,3,8 e 11 del D.Lgs. 74/2000);
- c) la responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01 per quasi tutti gli illeciti tributari.

a) *sul trattamento sanzionatorio dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000*

Relativamente alle modifiche sanzionatorie dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000, si evidenzia che il legislatore, con il D.L. n. 124/19 successivamente convertito in Legge, ha previsto un inasprimento delle sanzioni che ha comportato un aumento delle cornici edittali di pena e un abbassamento delle soglie di punibilità previste. Conseguentemente, vi è stata un'estensione dell'area di rilevanza penale dell'evasione fiscale.

Con riferimento alle singole fattispecie di reato si evidenzia che:

- con riferimento alla “*dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti*”, ex art. 2 D.Lgs. 74/2000, la pena è stata elevata dalla reclusione di un anno e sei mesi a sei anni, a quella della reclusione da quattro a otto anni. Inoltre, è stato introdotto un comma 2 *bis* in forza del quale il previgente trattamento sanzionatorio (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) è mantenuto nella sola ipotesi in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad Euro 100.000.
- con riguardo al reato di “*dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*” di cui all’art. 3 D.Lgs. 74/2000 la pena passa dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, alla reclusione da tre ad otto anni, mentre rimane identica la soglia di punibilità;
- relativamente al reato di “*dichiarazione infedele*” di cui all’art. 4, la pena oggi prevista va da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e sei mesi, mentre viene ridotta la soglia di punibilità in quanto l’imposta evasa passa da Euro 150.000 ad Euro 100.000 e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è ridotta da tre milioni a due milioni di Euro. Inoltre, per i relativi giudizi è necessario lo svolgimento dell’udienza preliminare.
- quanto al reato di “*omessa dichiarazione*” di cui all’art. 5 D.Lgs. 74/2000, viene raddoppiato il minimo edittale portandolo a due anni, mentre il massimo edittale viene elevato a cinque anni. Anche per tali giudizi si ritiene necessaria lo svolgimento dell’udienza preliminare.
- è previsto, inoltre, un inasprimento sanzionatorio per il reato di “*emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*” di cui all’art. 8 del D.Lgs. 74/2000, ove la previgente pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni viene elevata alla reclusione da quattro anni ad otto, con la precisazione-inserita nel nuovo comma 2 *bis*- che la pena rimane quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni “*se l’importo non rispondente al valore indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore ad Euro 100.000*”.
- con riferimento al reato di “*occultamento e distruzione di documenti contabili*” di cui all’art. 10 D.Lgs. 74/2000, si passa dalla pena della reclusione di un anno e sei mesi a sei anni, ad una cornice edittale che va da un minimo di tre anni ad un massimo di sette anni di reclusione.
- è estesa la portata della norma dell’art. 10 *bis* del D.Lgs. 74/2000 che oltre alle ritenute certificate si espande anche alle ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione e a tal proposito è stata riformulata contestualmente la rubrica “*omesso versamento delle ritenute dovute o certificate*”. Inoltre, è triplicata la soglia di punibilità passando da 50.000 a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
- l’art. 10 *ter* del D.Lgs. 74/2000 “*omesso versamento IVA*” vede modificata la soglia di punibilità che giunge ad Euro 250.000 per ogni periodo d’imposta.
- l’art. 10 *quater* D.Lgs. 74/2000 subisce una modifica sul piano sanzionatorio che viene diversificato a seconda che l’indebita compensazione riguardi crediti non spettanti (nel qual caso la pena rimane quella della reclusione da sei mesi a due anni), oppure crediti inesistenti (in tal caso la pena diviene quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni).

Tale inasprimento sanzionatorio risulta mitigato dalla causa di non punibilità del cd. ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 74/2000.

Il legislatore è intervenuto anche su tale norma prevedendo l’applicazione della stessa anche alle fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) ed il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3).

Va rilevato, infatti, che in precedenza tale causa di esclusione della punibilità era riferita soltanto ai reati di omessa o infedele dichiarazione di cui agli artt. 4 e 5, di omesso versamento delle imposte, artt. 10 *bis* e 10 *ter*; e di indebita compensazione, art. 10 *quater* c.1, i quali non venivano puniti se il loro autore, prima dell’apertura del dibattito di primo grado, provvedeva all’estinzione integrale dei debiti tributari comprese le sanzioni amministrative e gli interessi.

Oggi, invece, la causa di non punibilità è prevista anche per i reati di cui agli artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000 che si applica allorchè i debiti tributari, comprese sanzioni ed interessi, siano estinti con l’integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il

termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, semprechè la regolarizzazione intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

b) sull'applicazione della confisca

Il Legislatore ha introdotto l'art. 12 bis avente ad oggetto un'ipotesi di confisca obbligatoria anche per equivalente, del prezzo e del profitto del reato. Il 1° comma della disposizione recita: "*nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto*". In questo primo comma la norma si limita a riproporre la disposizione di cui all'art. 322-ter c.p., già applicabile ai reati tributari in virtù dell'art. 1, comma 143, della l. n. 244/2007 ora abrogato.

Nuova, invece, è la disposizione di cui al 2° comma dell'art. 12 bis, secondo cui "*la confisca non opera per la parte che il contribuente s'impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta*".

La ratio di tale disposizione è di far prevalere le pretese dell'Erario su quelle ablatorie statuali.

Altra importante novità introdotta dal legislatore è l'art. 12 ter del D.Lgs. 74/2000 che prevede l'applicazione ai reati tributari della cd. confisca per sproporzione o confisca allargata di cui all'art. 240 bis c.p. Tale disposizione normativa, che trova applicazione a reati di particolare gravità come quelli di criminalità organizzata e a gran parte dei reati contro la Pubblica Amministrazione, permette all'Autorità Giudiziaria di procedere, in caso di condanna o patteggiamento della pena, alla confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

Tale forma di confisca, che trova la sua origine nella lotta alla criminalità organizzata, si caratterizza per essere estremamente invasiva. Infatti, in essa viene meno il nesso di pertinenza tra i beni sequestrati e il reato e viene aggredita l'intera ricchezza non giustificata, ritenuta frutto dell'accumulazione illecita.

Sul punto si è espressa anche la Corte Costituzionale, la quale ha chiarito che "*la confisca allargata (...) poggia nella sostanza su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati per lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata: in presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone*" (Corte Costituzionale n. 33/2018).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale forma di confisca si basa su «*un'insindacabile scelta politico-criminale, una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione, nel senso che il provvedimento ablatorio incide su tutti i beni di valore economico non proporzionato al reddito o all'attività economica del condannato e dei quali questi non possa giustificare la provenienza, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l'onere di dare un'esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) della positiva liceità della loro provenienza, con l'allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione*» (In tal senso, Cass. pen. n. 36499/2018).

Con l'introduzione nel D.Lgs. 74/2000 dell'art. 12 ter, la confisca allargata è ora applicabile anche a quei reati fiscali caratterizzati da condotte fraudolente e in particolare nei casi di:

- Art. 2 D.Lgs. 74/2000 (*dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*), quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro;
- Art. 3 D.Lgs. 74/2000 (*dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*), quando l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro;
- Art. 8 D.Lgs. 74/2000 (*emissione di fatture per operazioni inesistenti*), quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200.00 euro;

- Art. 11 D.Lgs. 74/2000 (*sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*), quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 100.000 euro ovvero quando l'ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi è superiore all'ammontare effettivo di oltre 200.000 euro.

Ciò ha importanti ripercussioni sul piano pratico in quanto la contestazione di un reato fiscale può comportare l'aggressione del patrimonio del contribuente ben oltre l'ammontare dell'imposta evasa.

a) la responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01 per gli illeciti tributari

La maggiore novità introdotta dalla riforma fiscale è rappresentata dall'inserimento dei reati tributari nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01.

L'introduzione di tali reati all'interno del D.Lgs. 231/01 è strettamente collegato alla Direttiva UE 2017/1371 in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea (meglio nota come **Direttiva PIF**), che ha imposto agli Stati membri di introdurre forme di responsabilità giuridica a carico degli Enti con riferimento "ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA", ovvero con riferimento a quelle frodi che siano "connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e che comportino un danno complessivo pari ad almeno 10.000 euro".

Pertanto, il legislatore italiano ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *quiquiesdecies* rubricato "Reati Tributari".

Va infatti evidenziato, che prima di tale novella legislativa il D.Lgs. 231/2001 non comprendeva espressamente tale tipologia di reati sebbene dottrina e giurisprudenza discutessero della possibilità che essi potessero già entrare nell'alveo dei reati presupposto pur in assenza di una esplicita previsione normativa in tal senso.

Infatti, i reati tributari assumevano rilevanza tutte le volte in cui erano realizzati come "reati-fine" dell'associazione a delinquere o qualora costituissero il reato base della fattispecie di autoriciclaggio.

Nello specifico, era possibile riconoscere la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per la commissione di reati tributari nelle fattispecie di associazione a delinquere, ex art. 416 c.p., anche di tipo mafioso, ex art. 416 bis c.p., espressamente incluse nel catalogo dei reati presupposto.

In tal senso si era espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 24841 del 6 giugno 2013 relativa ad un caso riguardante la commissione, da parte di una società, del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture false. Nel caso di specie, la Suprema Corte aveva riconosciuto la responsabilità dell'Ente ex D.lgs. 231/2001 e legittimato l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo dei beni, finalizzato alla confisca, per un valore corrispondente al prodotto complessivo del reato³.

Un'ulteriore porta per il surrettizio accesso dei reati tributari all'interno del catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 si riteneva costituito dall'introduzione del reato di autoriciclaggio in quanto proprio i reati tributari potevano costituire l'antecedente criminoso necessario per la configurazione di tale fattispecie criminosa in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite già nel 2014, con sentenza n. 10561/2014, aveva evidenziato l'illogicità del mancato autonomo inserimento dei reati tributari tra quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001, rilevando come, proprio i reati tributari potevano essere commessi nell'interesse o a esclusivo vantaggio dell'Ente e come fosse priva di giustificazione la loro esclusione.

Pertanto, l'intervento del legislatore e l'emanazione dell'art. 25 *quiquiesdecies* doveva ritenersi necessario e doveroso.

Ai sensi di tale articolo "In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

³ La Corte di Cassazione n. 24841/2013 ha precisato che "il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente (L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11), è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale (Sez. 3, Sentenza n. 5869 del 27/01/2011 Rv. 249537)" e che, quindi, "il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, sebbene il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo invece natura sanzionatoria, non possa essere duplicato o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso profitto".

Nello specifico tale fattispecie di reato si verifica quando un soggetto al fine di evadere le imposte sul reddito o sull'IVA si avvale di fatture per operazioni inesistenti. Classico esempio si ha nelle frodi a carosello che riguarda un meccanismo fraudolento avente ad oggetto il parziale versamento dell'IVA, o la sua totale omissione attuato mediante una serie di operazioni commerciali di compravendita di beni, in genere provenienti ufficialmente da un Paese dell'Unione Europea, al termine del quale l'Ente (Italiano) acquirente detrae l'IVA nonostante il venditore compiacente non l'abbia versata.

Per tale fattispecie di reato non sono previste delle soglie di punibilità, potendo così integrare reato anche l'evasione di un solo euro. A tal proposito, la Corte Costituzionale, nella sentenza 18.4.2019 n. 95, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al reato in discorso nella parte in cui – a differenza della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000 – non prevede una soglia di punibilità. Non può, infatti, essere considerata irragionevole o arbitraria la scelta del legislatore di prevedere un più severo trattamento sanzionatorio, tenuto conto del particolare ruolo probatorio che la fattura (e i documenti ad essa equiparati dalla normativa fiscale) assolvono nel quadro dell'adempimento degli obblighi del contribuente.

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2 -bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

Tale fattispecie si verifica solo laddove l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro centomila.

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

Il reato si commette qualora si alterino le scritture contabili obbligatorie (libro giornale, inventari, registri iva) al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA.

Il reato si consuma quando il contribuente riduce deliberatamente i ricavi o aumenta artificiosamente i costi avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento tributario da parte degli organi preposti alla verifica. Un esempio di tale illecito è rappresentato dalla registrazione nella contabilità di un costo mai sostenuto, senza peraltro avere alcuna fattura di acquisto. Oppure, di omissione della registrazione in contabilità di una fattura di vendita regolarmente emessa.

Per la realizzazione del reato è necessario il superamento congiunto di due soglie di punibilità:

1. Evasione di imposta di 30.000,00 euro per ogni singola imposta (IRES/IRPEF o IVA);
2. L'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. O comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro.

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2 -bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

L'art. 8 punisce al comma 1 chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti senza prevedere alcuna soglia di punibilità.

Mentre, il comma 2 bis, disciplina l'ipotesi in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

Tale fattispecie di reato si commette occultando o distruggendo in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti contabili al fine di evadere o consentire a terzi l'evasione di imposte sul reddito o IVA. Per tale delitto non è prevista alcuna soglia di punibilità.

g) *per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

L'introduzione di questo reato tributario nell'ordinamento deve essere ricercata nel fatto che possa essere riscontrato un pericolo in merito alla riscossione. Ovvero che la stessa non trovi capienza nel patrimonio del contribuente.

Il reato va, quindi, a tutelare il principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 della Costituzione.

In particolare, l'art. 11 disciplina due diverse ipotesi delittuose: il comma 1, dell'articolo 11, riguarda il contribuente che si sottrae al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA. Ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad essi relative di importo complessivo superiore a 50.000 euro. La sottrazione al pagamento deve avvenire con l'alienazione o il compimento di atti fraudolenti sui propri beni o su beni altrui. Il tutto al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Diversamente, il comma 2, dell'art. 11, riguarda il contribuente che al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale:

- Elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o
- Elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad 50.000 euro.

Il comma 2 dell'art. 25 *quinquiesdecies* prevede inoltre che *“se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”*.

Infine, il comma 3, sancisce che oltre alle sanzioni pecuniarie suddette si applicano anche le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *c*) divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni per un pubblico servizio, *d*) esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ed *e*) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tuttavia, si rende necessario evidenziare che sotto il profilo degli adempimenti europei l'introduzione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sembra al contempo da un lato, andare oltre le prescrizioni impartite dal legislatore europeo e dall'altro essere lacunoso e incompleto.

In particolare, tale introduzione, rinviando alle norme del D.Lgs. 74/2000 va oltre quelli che erano gli obblighi sovranazionali che riguardavano solo le imposte, e più nello specifico l'IVA, che impattano sulle finanze europee e che attengono a condotte commesse in sistemi fraudolenti transfrontalieri: invero, la responsabilità dell'ente ora sorge anche nell'evasione di imposte sui redditi esorbitanti dalla competenza dell'Unione Europea e anche a prescindere dal carattere transfrontaliero della condotta. Tale soluzione, sebbene non imposta dalla direttiva PIF, è comunque da considerarsi conforme alla medesima in quanto lascia liberi gli Stati di prevedere misure ulteriori a quelle minime richieste e potrebbe considerarsi giustificata dall'esigenza di assicurare ragionevolezza al sistema complessivamente inteso, senza operare una discriminazione interna in base al tipo di tributo evaso.

Per altro verso, escludendo alcuni reati, tra cui quelli degli art. 4,5 e 10 *quater* D.Lgs. 74/2000 non paiono pienamente rispettati gli obblighi sovranazionali di incriminazione oltre che di rispetto del principio di ragionevolezza e uguaglianza. Infatti, ai sensi dell'art. 6 della direttiva PIF, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per tutte le frodi che offendano interessi finanziari dell'Unione Europea.

Nello specifico, nel definire il concetto di frode che offende gli interessi dell'Unione Europea la direttiva fa riferimento: i) all'utilizzo e alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'Iva, cui consegua una diminuzione di risorse nel bilancio dell'Ue; ii) alla mancata comunicazione di un'informazione relativa all'Iva in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero iii) alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all'Iva per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'Iva.

In ogni caso va evidenziato che la materia della responsabilità dell'ente da reato tributario si presenta in questo momento particolarmente fluida e potenzialmente suscettibile di ulteriori modifiche, data in particolare la pendenza della delega legislativa conferita al Governo dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117, il cui art. 3, lett. e) che richiede di «integrare le disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, [...] prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo Decreto legislativo».

A tal proposito, si evidenzia che il Consiglio dei Ministri, in data 23 gennaio 2020 ha approvato in esame preliminare il decreto-legge di attuazione della direttiva PIF. Tale decreto prevederebbe l'ampliamento del catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società includendovi i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione quando sono commessi anche in parte in altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e il valore dell'evasione o della tentata evasione è pari o superiore a dieci milioni di euro. Si estende infine ai reati di contrabbando quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro. Infine, amplia il panorama dei reati presupposto contro la pubblica amministrazione aggiungendo i reati di peculato, peculato per profitto dell'errore altrui e abuso di ufficio.

2. Dati della Società

2.1 DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ E SEDI

Denominazione	FASHIONART S.r.l. unipersonale (di seguito Società)
Sede legale ed operativa	Limena (PD) Via Cesare Battisti, n. 29 CAP 35010
Codice Fiscale/P.IVA	3656480286
Durata	31/12/2050

2.2 FORMA GIURIDICA

Ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, la Società è costituita nella forma di Società a responsabilità limitata.

3. Descrizione dell'attività

3.1 OGGETTO SOCIALE COME DA STATUTO

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto l'attività svolta dalla Società risulta essere:

“la progettazione, realizzazione e relative fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione di capi di abbigliamento anche mediante lavorazioni c/terzi; - l'assunzione e la concessione di mandati di agenzia con o senza rappresentanza da parte ed a favore di imprese mandanti italiane e/o estere; - l'organizzazione di reti commerciali e di negozi di vendita; - la predisposizione delle bozze e della campionatura di articoli per l'abbigliamento; - l'attività di design, di servizi di progettazione di capi di abbigliamento, di arredo ed accessori di ogni tipo, di articoli sportivi e per il tempo libero, di articoli per la casa, di minuteria; - i servizi di grafica legati al mondo dell'abbigliamento, dello sport, del tempo libero, dell'arredamento in genere e la realizzazione di prototipi di articoli di vario genere; - la consulenza nelle attività sopra indicate, la commercializzazione al minuto ed all'ingrosso di articoli di abbigliamento in genere, oggettistica varia e minuta, articoli sportivi e per il tempo libero, articoli per la casa; - l'organizzazione e la promozione di eventi collegati alle

attività sopra elencate, la consulenza direzionale e la generale attività di formazione; - la realizzazione di siti web e servizi vari in internet, produzione software e rivendita hardware; - l'organizzazione di corsi di formazione professionale nel settore del tessile e affini; - la fornitura di servizi alle imprese legati all'uso di computer (a titolo esemplificativo editoria elettronica, archiviazione dati su supporti ottici, ecc.); - l'attività di elaborazione dati; - la compravendita, all'ingrosso ed al dettaglio, di beni dell'industria tessile e dell'abbigliamento e di ogni altro bene per il quale non sia espressamente previsto l'assoggettamento al rilascio di licenze e/o autorizzazioni. La Società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie; assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e prestare fidejussioni e garanzie anche a favore dei soci e/o di terzi”.

3.2 ATTIVITÀ DI FATTO ESERCITATA DALLA SOCIETÀ

La sede legale e operativa della Società è in Limena (PD), via Cesare Battisti, n. 29. Il lavoro viene svolto sia presso la sede legale, sia presso le sedi dei subfornitori.

L'attività della Società consiste nella:

- progettazione, realizzazione e relative fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione di capi di abbigliamento anche mediante lavorazioni conto terzi;
- predisposizione delle bozze e della campionatura di articoli per l'abbigliamento;
- attività di design, di servizi di progettazione di capi di abbigliamento;
- realizzazione di prototipi di articoli tessili;
- consulenza nelle attività sopra indicate;
- organizzazione e promozione di eventi collegati alle attività sopra elencate, consulenza direzionale e la generale attività di formazione.

Inoltre, dal 10 aprile 2020, a fronte dell'emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del virus Covid-19, la Società ha dato avvio all'attività secondaria di confezione di camicie, divise e altri indumenti da lavoro, con il codice ATECO 14.12.00. La produzione dei prodotti rientranti nel succitato codice ATECO perdurerà anche dopo il termine dell'emergenza epidemiologica.

3.3 DEFINIZIONI RILEVANTI

Committente: il cliente della Società che affida alla stessa, mediante apposito accordo di subfornitura, la realizzazione di capi finiti, o più raramente, di pannelli di tessuto previa effettuazione di specifici trattamenti/lavaggi;

Conto lavoro: la Società definisce come conto lavoro tutta l'attività produttiva, di qualsiasi natura esternalizzata ai propri sub fornitori;

Magazzino virtuale: il magazzino presente nel gestionale, da cui è possibile ricavare quali merci sono presenti nei magazzini fisici o presso i subfornitori della Società;

Nota di taglio: apposito file che la Società riceve dalle taglierie che effettuano le lavorazioni di competenza per effetto di apposito contratto di subfornitura, volta a determinare tra l'altro: quanti capi sono stati tagliati e quali rimanenze di tessuto vi sono;

PDM: Product Data Management, ovvero il gestionale dei dati di prodotto utilizzato dalla Società;

Retroplanning: file predisposto a cura del Responsabile della Produzione al fine di stabilire, a ritroso sulla base delle scadenze fornite dai committenti, quali sono le tempistiche che devono essere rispettate nella fase di produzione;

Subfornitori: tutti i subfornitori della Società cui la stessa si avvale per realizzare il prodotto finito in favore dei propri committenti;

Mansionari tecnici: descrizione dettagliata delle lavorazioni di competenza di ciascun Responsabile di Funzione e dei suoi addetti/incaricati.

4. Organizzazione Societaria

4.1 ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo della Società è l'Amministratore Unico.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto (all.1):

“La Società secondo quanto deliberato con decisione dei soci potrà essere amministrata da un Amministratore Unico o da più amministratori, da un minimo di due ad un massimo di sette. Quando l'Amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono di regola il Consiglio di Amministrazione.

In presenza di più Amministratori, l'assemblea che procede alla loro nomina può attribuire agli stessi anche poteri diretti di amministrazione che eserciteranno disgiuntamente oppure congiuntamente con conseguente applicazione degli artt. 2257 e 2258 cc., salva comunque l'applicazione del metodo collegiale nelle materie di cui all'art. 2475, ultimo comma cc. Per le decisioni da compiersi congiuntamente occorre il consenso della maggioranza dei componenti l'organo amministrativo.

Gli amministratori possono essere anche non soci e, salvo diversa decisione dei soci, rimangono in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni. Essi sono rieleggibili.

Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2382 cc. In tema di cause di ineleggibilità e decadenza”.

L'Amministratore Unico attualmente in carica è Andrea Rambaldi, nominato con atto del 31/10/2014 e con durata in carica fino alla revoca (all. 2).

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 dello Statuto spettano i seguenti poteri all'amministratore:

“All'Organo Amministrativo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società eccettuato ciò che dalla legge e dal presente statuto sia espressamente riservato all'assemblea dei soci”.

4.2 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

L'art. 24 dello Statuto prevede che:

“La rappresentanza della Società e la firma sociale spettano all'amministratore unico ovvero ai coamministratori, in forma congiunta o disgiunta secondo i poteri loro attribuiti, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori Delegati avranno in relazione alle deleghe la relativa rappresentanza.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.”

L'amministratore unico attualmente in carica è Andrea Rambaldi, nominato con atto del 31/10/2014 e con durata in carica fino alla revoca.

Non sono stati nominati direttori, institori o procuratori.

4.3 ORGANI DELEGATI E PROCURATORI SPECIALI

L'art. 23, commi 2 e 3 dello Statuto stabilisce che:

“Il Consiglio di Amministrazione, quando lo creda opportuno, può delegare parte delle proprie attribuzioni congiuntamente o disgiuntamente al Presidente del Consiglio o al Vice Presidente e/o al o ai Consiglieri Delegati e/o ad altri suoi membri determinandone, ove occorra, i limiti della delega; analogamente gli Amministratori o l'Amministratore Unico potranno delegare, anche a terzi non soci, singole determinate facoltà per il compimento di specifiche operazioni.

È ancora in facoltà dell'Organo amministrativo di attribuire la parte esecutiva delle operazioni sociali ad un Direttore fissandone le facoltà. Gli uffici di Presidente o di Vice Presidente e di Consigliere Delegato possono cumularsi in una sola persona.”

Attualmente la Società non ha previsto alcuna delega di poteri, né come chiarito al paragrafo che precede, sono state conferite procure speciali.

Tuttavia, sono state conferite apposite deleghe nella gestione dei rapporti bancari con la Unicredit S.p.a., alla Sig.ra Michela Rambaldi, Responsabile dell'Ufficio Personale, alla Sig. Alessandra Rizzetto, Responsabile Amministrativa, nonché alla Sig.ra Chiara Saglietti, Impiegata Amministrativa (all. 3, 3bis e 3ter). In virtù di tali deleghe possono:

- effettuare in via continuativa ed in qualunque forma, anche mediante assegni all'ordine proprio o di terzi, qualsiasi prelevamento parziale o totale, a valere su disponibilità liquide del Conto Corrente della Società;
- ritirare libretti di assegni da emettere a valere sul Conto della Società in base a richieste sottoscritte dal legale rappresentante e a rilasciare dichiarazione di manleva e ricevuta di scarico;
- effettuare versamenti di contanti, assegni e vaglia nel Conto Corrente della Società;
- richiedere informazioni sulla posizione del Conto di cui sopra e richiedere la consegna di documenti, in originale o in copia, relativi al Conto Corrente della Società.

4.4 ORGANI SOCIALI DI CONTROLLO

L'art. 28 dello Statuto prevede:

“Qualora obbligatorio per legge, ovvero qualora i soci ne ravvisassero la necessità, verrà nominato un Organo di controllo collegiale o monocratico, o un Revisore secondo quanto previsto dall'art. 2477 cc.

Il compenso dell'Organo di controllo o del Revisore viene stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina”.

Durante l'assemblea ordinaria del 16 dicembre 2019, è stato nominato come Revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477 c.c., il Dott. Nicola Zanussi (C.F. ZNSNCL63A03A266Z), iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Treviso al n. A455, nonché al Registro dei Revisori Legali, tenuto presso il MEF al n. 61966 (All. 3bis nomina revisore legale). Tale incarico ha durata fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021.

Si precisa che tale incarico ha per oggetto le seguenti attività:

- i. revisione legale del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 della Fashionart S.r.l. Società Unipersonale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2409 bis del codice civile e dell'art. 14, c. 1, del D. Lgs. 39/2010;
- ii. verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 39/2010;
- iii. verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio prevista dall'art. 14, c. 2, lett. e) del D. Lgs. 39/2010;
- iv. attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1, c. 5, primo periodo, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 1, c. 94, legge n. 244/2007.

4.5 ORGANIGRAMMA ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

SOCIO UNICO

Andrea Rambaldi

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Dott. Nicola Zanussi

AMMINISTRATORE UNICO

Andrea Rambaldi

Attualmente la Società è unipersonale avendo come Socio Unico Andrea Rambaldi; nel presente modello 231 è comunque indicata “Assemblea dei Soci”, in quanto giuridicamente tale dicitura è corretta e, in ogni caso, per non escludere a priori la futura modifica degli assetti societari.

4.6 RAPPORTI CON SOCIETÀ TERZE

La Società detiene il 10% di S.R. Real Estate S.r.l., nella cui compagine sociale compaiono per l'85 % il sig. Andrea Rambaldi e per il 5 % la sig.ra Manuela Soccol.


La Società ha concesso un finanziamento alla S.R. Real Estate S.r.l., regolarmente approvato con delibera dell'Amministratore Unico ed iscritto nelle scritture contabili.

Attualmente non ci sono in essere rapporti di scambio di beni o servizi tra le due società.

5. Struttura aziendale

5.1 PERSONALE OCCUPATO NELLA SOCIETÀ

Il personale occupato dalla Società conta attualmente n. 24 dipendenti.



L'Organigramma nominale è allegato al presente Modello 231 nella sua ultima versione (all. A).

Per un'analisi dettagliata delle mansioni relative a ciascun dipendente si rimanda ai mansionari predisposti e conservati dall'Ufficio Personale (all. 04).

6. Storia dell'Impresa

6.1 LA STORIA

La Società nasce da un'idea di Andrea Rambaldi che, dopo aver appreso il mestiere dai genitori, avvia la propria carriera collaborando con aziende del settore tessile, approfondendo le conoscenze nel campo chimico e nei processi industriali.

A seguito di un lavoro effettuato per la casa di moda Chanel, grazie all'originalità e alle proposte innovative, avviene la svolta e nel 2008 Fashionart s.r.l. prende l'avvio sul mercato.

L'azienda è specializzata nella ricerca e nello sviluppo di nuovi tessuti, nella produzione di capi, e prototipi di capi per sfilata da destinare ad aziende italiane ed estere del settore abbigliamento di lusso tra cui Chanel, Louis Vuitton, Cloè, Burberry e Valentino.

Dall'idea al prodotto finale, l'azienda affianca il committente lungo tutto il processo di produzione, grazie anche ad un team di professionisti specializzati che traduce il bozzetto dello stilista nel prototipo e, successivamente, nei capi di abbigliamento.

Durante la situazione emergenziale del 2020, causata dal dilagare della Sars-CoV-2, che ha comportato la penuria nel mercato italiano di diversi beni di prima necessità, tra cui mascherine, guanti, camici, etc., la Società ha deciso di far fronte attivamente alla crisi, riconvertendo almeno parzialmente la propria produzione. Invero, Fashionart S.r.l., dall'inizio dell'emergenza, ha cominciato a produrre camici, divise e altri indumenti da lavoro, con il codice ATECO 14.12.00. Tale produzione continuerà anche al termine dell'emergenza medesima.

6.2 POLITICA STRATEGICA D'IMPRESA E MODELLO 231 INTEGRATO

L'Organo Dirigente attesta che la politica d'impresa della Società è volta alla realizzazione dell'oggetto sociale mediante una gestione trasparente e corretta delle attività, ispirata ed attenta al rispetto di tutte le norme giuridiche vigenti, oltre che ai principi fondamentali di etica degli affari.

Una tale politica d'impresa, idonea a garantire un'immagine di serietà ed affidabilità della Società sul mercato nazionale ed internazionale, può essere realizzata solo attraverso una fattiva collaborazione di tutti i soggetti che operano all'interno della stessa e per suo conto, a partire dai soggetti di vertice, per arrivare a ciascun dipendente, prestatore di lavoro e collaboratore esterno.

L'Organo Dirigente intende pertanto dotare la Società di un'organizzazione in grado di instaurare all'interno della propria struttura una solida "cultura" della legalità e della trasparenza, implementando sistemi di controllo sulla conformità dei comportamenti tenuti e di strumenti sanzionatori per imporre a ciascun soggetto di adeguarsi alla politica d'impresa.

L'Organo Dirigente intende altresì divulgare la propria politica, rendendo noto, all'interno ed all'esterno della Società, il fatto che la stessa condanna ogni comportamento, a qualsiasi fine posto in essere, che possa costituire violazione a norme di legge e regolamentari o comunque che possa porsi in conflitto con i principi di sana, corretta e trasparente gestione dell'attività.

L'Organo Dirigente ritiene inoltre che la gestione strategica dell'impresa non possa prescindere da un'organizzazione che vigili concretamente sui rischi della non corretta applicazione delle norme vigenti, soprattutto in un'ottica di prevenzione per i rischi che possono incidere sull'organizzazione della struttura societaria, sulla gestione nella legalità delle varie attività dirette alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Il rischio reato è un fattore di grave pericolo non solo per i costi impreveduti, spesso assai elevati, ma in quanto causa di responsabilità per amministratori, dipendenti e spesso anche per i collaboratori tecnico-professionali sia sul piano economico-civile, sia sul più gravoso piano della responsabilità penale.

Sono note le conseguenze negative anche per l'impresa sia per la responsabilità civile solidale, sia per le conseguenze indirette dovute a procedimenti penali, sequestri ed altre misure cautelari, che in ogni caso comportano un danno all'immagine dell'impresa.

L'entrata in vigore del D.lgs. 231/01 ha poi mutato l'orizzonte, introducendo una nuova forma di responsabilità definita "amministrativa" che, pur presentandosi con numerosi connotati di sostanza e procedura penalistica, nella realtà giuridica è un "*tertium genus*", una vera e propria responsabilità diretta ed autonoma della Società per colpa di organizzazione. Quest'ultima infatti ne risponde con il proprio capitale sociale in aggiunta ed indipendentemente dalla responsabilità penale e/o civile dei propri soggetti apicali e dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza per il reato presupposto che sia stato tentato o consumato.

In considerazione della previsione normativa, art. 45 D.lgs. 231/01, che fin dalla fase delle indagini preliminari permette al Pubblico Ministero di richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste all'art. 9, si rende necessario valutare con attenzione le probabilità che nell'esercizio delle attività possano essere commessi reati presupposto inclusi nel D.lgs. 231/01, soprattutto dopo l'ingresso dei reati colposi connessi ad inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro D.lgs. 81/08.

Appare opportuno provvedere alla salvaguardia della Società dalle ripercussioni che la medesima potrebbe subire dall'applicazione di misure cautelari interdittive nel caso di commissione dei reati presupposto, per le conseguenze gravi sulla prosecuzione dell'attività di impresa, senza dimenticare le responsabilità penali a carico delle persone fisiche che commettono il reato.

L'Organo Dirigente è a conoscenza che l'adozione del Modello 231 integrato non è un obbligo di legge per la Società, ma un "onere", essendo data facoltà all'Organo Dirigente stesso, quindi al soggetto di vertice che ne ha i poteri, di adottarlo e di darne attuazione secondo norma, per poterne trarre i molti effetti utili. Infatti, il Decreto legislativo nell'intenzione del legislatore delegato, come si evince dalla stessa Relazione Ministeriale, tende a costituire un "monito" indirizzato alla Società.

L'Organo Dirigente ritiene che tra i compiti propri dell'Amministratore Unico disciplinati dal Codice Civile rientri espressamente anche quello di valutare se dotare o meno la Società del Modello 231 integrato e quindi successivamente di procedere alla formalizzazione ed attuazione dei protocolli di prevenzione del Modello.

L'Organo Dirigente ritiene altresì essenziale dare applicazione alla normativa ed attuare il Modello di Organizzazione e Gestione integrato con l'art. 30 D.lgs. 81/08, con relativo programma di implementazione continua adeguato all'attualità dell'andamento e sviluppo delle attività dell'impresa, disponendo di attuare nel tempo le eventuali ulteriori integrazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di nuove disposizioni normative in materia o variazione dei rischi reato nell'impresa.

L'Organo Dirigente ha ritenuto il Modello 231 Integrato, il migliore strumento di Organizzazione e di Gestione nel quale formalizzare la propria politica d'impresa, perseguendo le finalità della massima informazione e formazione *ad hoc* di tutti i soggetti che operano per la Società ed altresì per curare i rapporti con i collaboratori esterni in un'ottica di "cultura" della legalità. Il Modello 231 Integrato è pertanto considerato uno strumento utile per poter controllare il rispetto di tale politica, assicurandone l'effettiva attuazione, anche attraverso la previsione di sanzioni per i comportamenti difformi rispetto ai protocolli per la prevenzione dei reati presupposto che costituisce l'obiettivo del Modello 231 Integrato.

6.3 POLITICA STRATEGICA IN TEMA DI TUTELA DEI LAVORATORI

L'Organo Dirigente ha ritenuto di integrare il Modello 231 con degli aspetti, mutuati dalle Convenzioni Internazionali sui diritti umani, riguardanti il lavoro infantile e minorile, la discriminazione, l'intimidazione e la coercizione.

Questi aspetti, se pur in parte già garantiti dal rispetto delle normative vigenti, meritano di essere formalizzati in politiche aziendali e protocolli atti a garantire che l'ambiente di lavoro sia rispettoso dei principi dell'etica, della legalità, dell'uguaglianza e della imparzialità.

Tali principi sono spiegati nel Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Società in data 21/11/2016.

Non essendo tali aspetti previsti dal d.lgs. 231/2001, la politica aziendale e i protocolli non sono preceduti da analisi e valutazione del rischio, né da un processo decisionale, dato che la Società ad oggi informa già il proprio comportamento a quanto descritto nella politica aziendale e nei protocolli, essendo i medesimi la formalizzazione di una prassi consolidata.

7. Fonti normative

7.1 LE FONTI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA

- **Convenzione di Bruxelles 26/7/95**, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea
- **Convenzione di Bruxelles 26/5/97**, sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri
- **Convenzione OCSE del 17/12/97**, sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali
- **Convenzione e Protocolli delle Nazioni Unite**, contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15/11/2000 ed il 31/05/2001, ratificati con Legge n. 146 del 2006

- **Convenzione delle Nazioni Unite**, contro la Corruzione Merida del 2003, ratificata con Legge n. 116 del 2009.
- **Convenzione del Consiglio d'Europa**, sulla criminalità informatica redatta a Budapest nel novembre 2006
- **Convenzione del Consiglio d'Europa**, sulla prevenzione del terrorismo firmata a Varsavia nel 2005
- **Foreign Corrupt Practices Act**, (di seguito "FCPA") del 1997 (con le successive modifiche apportate nel 1988 e nel 1998)
- **Bribery Act**, una legge anti-corruzione che si applica ad Enti e Società ("*commercial organizations*") inglesi operanti sia all'interno sia fuori dal Regno Unito e agli Enti e Società non inglesi che svolgono attività, o parte delle attività, nel Regno Unito.

7.2 LE FONTI NAZIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA

- **Convenzione di Bruxelles 26/7/95**, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea
- **Convenzione di Bruxelles 26/5/97**, sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri
- **Convenzione OCSE del 17/12/97**, sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali
- **Convenzione e Protocolli delle Nazioni Unite**, contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15/11/2000 ed il 31/05/2001, ratificati con Legge n. 146 del 2006
- **Convenzione delle Nazioni Unite**, contro la Corruzione Merida del 2003, ratificata con Legge n. 116 del 2009.
- **Convenzione del Consiglio d'Europa**, sulla criminalità informatica redatta a Budapest nel novembre 2006
- **Convenzione del Consiglio d'Europa**, sulla prevenzione del terrorismo firmata a Varsavia nel 2005
- **Foreign Corrupt Practices Act**, (di seguito "FCPA") del 1997 (con le successive modifiche apportate nel 1988 e nel 1998)
- **Bribery Act**, una legge anti-corruzione che si applica ad Enti e Società ("*commercial organizations*") inglesi operanti sia all'interno sia fuori dal Regno Unito e agli Enti e Società non inglesi che svolgono attività, o parte delle attività, nel Regno Unito.

7.2 LE FONTI NAZIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA

- **L. 300/2000 art. 11**, (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli Enti privi di personalità giuridica)
- **D.lgs. 231/2001**, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni
- **Codice Civile Libro V Titolo V capo IV c.c.**, Delle Società
- **L. 409/2001**, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro
- **D.lgs. 61/2002**, Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le Società commerciali, a norma dell'art. 11 della Legge 3 ottobre 2001 n. 366
- **D.lgs. 6/2003**, Riforma organica della disciplina delle Società di capitali e Società cooperative, in attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366
- **L. 7/2003**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

- **L. 228/2003**, Misure contro la tratta di persone
- **D.lgs. 310/2004**, Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia
- **L. 62/2005**, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge Comunitaria 2004
- **L. 38/2006**, Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet
- **L. 146/2006**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001
- **D.lgs. 152/2006 art. 137**, Tutela delle acque
- **D.lgs. 152/2006 art. 256, 258, 259 e 260**, Gestione dei rifiuti
- **D.lgs. 152/2006 art. 257**, Bonifica dei siti inquinati
- **D.lgs. 152/2006 art. 279**, Tutela dell'aria
- **L. 549/1993 e ss. mm. ii.**, Tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
- **D.lgs. 231/2007**, Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
- **D.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007**, e ss. mm. ii. Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
- **L. 48/2008**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- **D.lgs. 81/2008 art. 2 lett. dd)**, Definizione di "Modello di Organizzazione e di Gestione"
- **D.lgs. 81/2008 art. 300**, Modifiche al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- **D.lgs. 81/2008 art. 30**, Modelli di Organizzazione e di Gestione
- **D.lgs. 81/2008 art. 16**, Delega di funzioni
- **L. 94/2009**, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
- **L. 99/2009**, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia
- **L. 116/2009**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale
- **L. 121/2011**, Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni
- **L. 183/2011**, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)
- **D.lgs. 109/2012**, Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- **L. 190/2012**, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione
- **DPR 27 gennaio 2012, n. 43**, Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra **L. 186/2014**, Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti

all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di Autoriciclaggio

- **L. 68/2015**, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
- **L. 69/2015**, Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio
- **L. 38/2017**, rubricata "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"
- **L. 161/2017**, Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega la governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate
- **L. 167/2017**, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017
- **L. 179/2017**, Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
- **L. 3/2019**, Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici
- **D.L. 135/2018**, Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione", convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
- **L. 39/2019**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive
- **Linee guida Confindustria** approvate il 7 marzo 2002 ed aggiornate a marzo 2014
- **Sentenze ed ordinanze della magistratura pubblicate.**